

Avvertenza:

Il testo coordinato che segue e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del DPR 357/97, integrate con le modifiche apportate dal DPR 120/2003 (riportate in carattere corsivo) e dal DM del 20 gennaio 1999. Esso non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea.

Testo del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, (Supplemento ordinario n.219/L alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) **coordinato con le modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 gennaio 1999** “Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE” (G.U. n.32 del 9 febbraio 1999) **e dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della

biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale *ridotta* a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera *i*) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati *B*, *D* ed *E*, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera *g*) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato *B* al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana;

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.

Articolo 3

Zone speciali di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano *i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».*

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, *designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.*

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.*

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, *le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.*

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

Articolo 4

Misure di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria* opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

3. *Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.*

Articolo 4-bis

Concertazione

1. *Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.*

2. *In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.*

Articolo 5

Valutazione di incidenza

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine

per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 6

Zone di protezione speciale

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di protezione speciale di cui al comma 1.

Articolo 7

Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di

interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.

TUTELA DELLE SPECIE

Articolo 8

Tutela delle specie faunistiche

1. Per le specie animali di cui all'allegato *D*, lettera *a*), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato *D*, lettera *a*), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato *D*, lettera *a*), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e *della tutela del territorio* promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

Articolo 9

Tutela delle specie vegetali

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato *D*, lettera *b*), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

Articolo 10

Prelievi

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

Articolo 11

Deroghe

1. Il Ministero dell'ambiente e *della tutela del territorio*, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;*
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato *D*.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato *D*, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e *della tutela del territorio* trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Articolo 12

Introduzioni e reintroduzioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Articolo 13

Informazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, *un rapporto* sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, *secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.*

Articolo 14

Ricerca e istruzione

1. Il Ministero dell'ambiente e *della tutela del territorio*, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca *per la migliore attuazione del monitoraggio*.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e *della tutela del territorio* d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di *tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento*.

Articolo 15

Sorveglianza

1. *Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n.394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.*

Articolo 16

Procedura di modifica degli allegati

1. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento.*

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.P.C.M. 10 agosto 1988, N.377, reca: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». L'art. 6 così recita:
«Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità

ambientale nei successivi novanta giorni decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».
- La legge 6 dicembre 1991, n.394, reca «Legge quadro sulle aree protette».
- La legge 11 febbraio 1992, n.157, reca «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
- La direttiva 92/43/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 206 del 22 luglio 1992.
- La direttiva 79/409/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 103 del 25 aprile 1979.
- La legge 22 febbraio 1994, n.146, reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 4 così recita:
«Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti

Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge».

“Allegato C

(*omissis*)

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, così recita:
 - «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
 - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
 - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
 - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
 - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
 - e) (lettera soppressa).

- Il D.P.R. 12 aprile 1996, reca: “Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”.
L'Art.40, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n.146 così recita:
“1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'art.9 marzo 1989, n.86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese”.

- Per la legge 8 luglio 1986 n. 349, ved. note alle premesse. L'articolo 8, comma 4, così recita:
“4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.”

- Per la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ved. note alle premesse. L'art. 21 così recita:
“Art. 21 (*Vigilanza e sorveglianza*)
 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.
 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7”.
- Per la legge 8 luglio 1986, n.349, ved. note alle premesse. L'articolo 5 così recita:
“Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
 2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
 3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale”.

Note all'art. 1:

- Per la direttiva 92/43/CEE ved. note alle premesse.

Note all'art. 3:

- Per la legge 6 dicembre 1991, n.394, ved. note alle premesse. L'articolo 3 così recita:

Art. 3. (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette)

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
 - b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
 - c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nomi nati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio

nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991”.

- Per la direttiva 92/43/CEE ved. note alle premesse. L'art. 19, così recita:
«Art. 19. - Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato V sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione».

Note all'art. 4:

- Le linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 sono state adottate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 settembre 2002 e pubblicate sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002.

Note all'art. 4 bis:

- Per la direttiva 92/43/CEE, ved. note alle premesse. L'art. 5 così recita:
«Art. 5. - 1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'art. 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per

il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2».

Note all'art. 5:

- Per la legge 8 luglio 1986, n. 349, art.6, ved. note alle premesse.
- Per il D.P.R. 12 aprile 1996, ved. note alle premesse.
- Per la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ved. note alle premesse.

Note all'art. 6:

- Per la direttiva 79/409/CEE ved. note alle premesse.
- Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ved. note alle premesse. L'art. 1, comma 5, così recita: «Art 5. - Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente».

Note all'art. 12:

- Per la direttiva 79/409/CEE, ved. note alle premesse.
- L'allegato I della direttiva 79/409/CEE, è pubblicato in G.U.C.E. n. L.103 del 25 aprile 1979.

Note all'art. 15:

- Per la legge 8 luglio 1986, n. 349, art.8, comma 4, ved. note alle premesse.
- Per la legge 6 dicembre 1991, n.394, art.21, ved. note alle premesse.

Allegato A

(previsto dall'art. 1, comma 1)

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE.

INTERPRETAZIONE

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea» come approvato dal comitato stabilito dall'art. 20 «Comitato habitat» e pubblicato dalla Commissione europea ^[2].

Il codice corrispondente al codice NATURA 2000.

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

[1] «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15» adottata dal comitato Habitat il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11 - Acque marine e ambienti a marea.

- 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
- 1120 * Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*);
- 1130 Estuari;
- 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
- 1150 * Lagune costiere;
- 1160 Grandi cale e baie poco profonde;
- 1170 Scogliere;
- 1180 Strutture soot-marine causate da emissioni di gas.

12 - Scogliere marine e spiagge ghiaiose.

- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
- 1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi;
- 1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche;
- 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici;
- 1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche.

13 - Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali.

- 1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;
- 1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);
- 1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*);
- 1340 * Pascoli inondati continentali.

14 - Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici.

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornetea fruticosi*);
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*).

15 - Steppe interne alofile e gipsofile.

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*);
1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*);
1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche.

16 - Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale.

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale;
1620 Isolotti e isole del Baltico boreale;
1630 * Praterie costiere del Baltico boreale;
1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale;
1650 Insenature strette del Baltico boreale.

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21 - Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico.

2110 Dune mobili embrionali;
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* «dune bianche»;
2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea «dune grigie»;
2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*;
2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*);
2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*;
2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*);
2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale;
2190 Depressioni umide interdunari;
21A0 Machair (* in Irlanda).

22 - Dune marittime delle coste mediterranee.

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*;
2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*;
2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*;
2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua;
2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.;
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*;
2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*.

23 - Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate.

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*;
2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*;
2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*;
2340 * Dune pannoniche dell'entroterra.

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31 - Acque stagnanti.

- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae);
- 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.;
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea;
- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali;
- 3170 * Stagni temporanei mediterranei;
- 3180 * Turloughs.

32 - Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative.

- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia;
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica;
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos;
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum;
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion;
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.;
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix;
- 4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix;
- 4030 Lande secche europee;
- 4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans;
- 4050 * Lande macaronesiche endemiche;
- 4060 Lande alpine e boreali;
- 4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti);
- 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.;
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose.

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (*Matorral*)

51 - Arbusteti submediterranei e temperati.

- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.);
5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*;
5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;
5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime.

52 - Matorral arborescenti mediterranei.

- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.;
5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*;
5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*.

53 - Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche.

- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*;
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere;
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.

54 - Phrygane.

- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae);
5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*;
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion.

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61 - Formazioni erbose naturali.

- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysson-Sezione albi;
6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche;
6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae;
6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei;
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;
6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*;
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche.

62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli.

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);
6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;
6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche;
6250 * Steppe pannoniche su loess;
6260 * Steppe pannoniche sabbiose;
6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie;
6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane.

63 - Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas).

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde.

64 - Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte.

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molino-Holoschoenion;

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile;

6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*;

6450 Praterie alluvionali nord-boreali.

65 - Formazioni erbose mesofile.

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);

6520 Praterie montane da fieno;

6530 * Praterie arborate fennoscandiche.

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71 - Torbiere acide di sfagni.

7110 * Torbiere alte attive;

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale;

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto);

7140 Torbiere di transizione e instabili;

7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche.

72 - Paludi basse calcaree.

7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*);

7230 Torbiere basse alcaline;

7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*.

73 - Torbiere boreali.

7310 * Torbiere di Aapa;

7320 * Torbiere di Palsa.

8 - HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

81 - Ghiaioni.

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*);

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;

- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale;
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte;
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna.

82 - Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.

- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii;
- 8240 * Pavimenti calcarei.

83 - Altri habitat rocciosi.

- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
- 8320 Campi di lava e cavità naturali;
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse;
- 8340 Ghiacciai permanenti.

9 - FORESTE

Foreste (*sub*) naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (*fustaia*), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.

90 - Foreste dell'Europa boreale.

- 9010 * Taiga occidentale;
- 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite;
- 9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere;
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*;
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee;
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali;
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici;
- 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia.

91 - Foreste dell'Europa temperata.

- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*;
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*);
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*;
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*;
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*;
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- 9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*;
- 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*;
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*;
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*;

91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*;
91C0 * Foreste caledoniane;
91D0 * Torbiere boschive;
91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*);
91G0 * Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*;
91H0 * Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*;
91I0 * Boschi steppici eurosiberiani di *Quercus* spp.;
91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche.

92 - Foreste mediterranee caducifoglie.

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*;
9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*;
9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*;
9250 Querceti a *Quercus trojana*;
9260 Foreste di *Castanea sativa*;
9270 Faggeti ellenici con *Abies borisiiregis*;
9280 Boschi di *Quercus frainetto*;
9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*);
92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie;
92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*);
92D0 Gallerie e foreste ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*).

93 - Foreste sclerofille mediterranee.

9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*;
9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*;
9330 Foreste di *Quercus suber*;
9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;
9350 Foreste di *Quercus macrolepis*;
9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*);
9370 * Palmeti di *Phoenix*;
9380 Foreste di *Ilex aquifolium*.

94 - Foreste di conifere delle montagne temperate.

9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*);
9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;
9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo).

95 - Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche.

9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*;
9520 Foreste di *Abies pinsapo*;
9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici;

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici;
9550 Pinete endemiche delle Canarie;
9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.;
9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*;
9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*.

Allegato B

(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE.

INTERPRETAZIONE

a) L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione;

b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
con il nome della specie o della sottospecie;

o,

con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere;

c) Simboli:

l'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato D.

Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato D né all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (v).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI.

INSECTIVORA.

Talpidae:

Galemys pyrenaicus.

CHIROPTERA.

Rhinolophidae:

Rhinolophus blasii;
Rhinolophus euryale;
Rhinolophus ferrumequinum;
Rhinolophus hipposideros;
Rhinolophus mehelyi.

Vespertilionidae:

Barbastella barbastellus;

Miniopterus schreibersi;
Myotis bechsteini;
Myotis blythii;
Myotis capaccinii;
Myotis dasycneme;
Myotis emarginatus;
Myotis myotis.

RODENTIA.

Sciuridae:

- * Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus);
- Spermophilus citellus (Citellus citellus).

Castoridae:

Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).

Microtidae:

- Microtus cabrerae;
- * Microtus oeconomus arenicola.

CARNIVORA.

Canidae:

- * Alopex lagopus;
- * Canis lupus (popolazioni spagnole; soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; tranne le popolazioni finlandesi).

Ursidae:

- * Ursus arctos (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).

Mustelidae:

- * Gulo gulo;
- Lutra lutra;
- Mustela lutreola.

Felidae:

- Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi);
- * Lynx pardinus.

Phocidae:

- Halichoerus grypus (v);
- * Monachus monachus;
- Phoca hispida bottnica (o);
- * Phoca hispida saimensis;
- Phoca vitulina (v).

ARTIODACTYLA.

Cervidae:

- * *Cervus elaphus corsicanus*;
Rangifer tarandus fennicus (o).

Bovidae:

- Capra aegagrus* (popolazioni naturali);
- * *Capra pyrenaica pyrenaica*;
- Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna);
- * *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*);
- Rupicapra rupicapra balcanica*.

CETACEA.

- Phocoena phocoena*;
- Tursiops truncatus*.

RETTILI.

CHELONIA (TESTUDINES).

Testudinidae:

- Testudo graeca*;
- Testudo hermanni*;
- Testudo marginata*.

Cheloniidae:

- * *Caretta caretta*.

Emydidae:

- Emys orbicularis*;
- Mauremys caspica*;
- Mauremys leprosa*.

SAURIA.

Lacertidae:

- Gallotia galloti insulanagae*;
- * *Gallotia simonyi*;
- Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*);
- Lacerta monticola*;
- Lacerta schreiberi*;
- Podarcis lilfordi*;
- Podarcis pityusensis*.

Scincidae:

- Chalcides simonyi* (*Chalcides occidentalis*).

Gekkonidae:

- Phyllodactylus europaeus*.

OPHIDIA (SERPENTES).

Colubridae:

Elaphe quatuorlineata;
Elaphe situla.

Viperidae:

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri);
Vipera ursinii.

ANFIBI

CAUDATA.

Salamandridae:

Chioglossa lusitanica;
Mertensiella luschani (Salamandra luschani);
* Salamandra atra aurorae;
Salamandrina terdigitata;
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex);
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus);
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus);
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii).

Proteidae:

Proteus anguinus.

Plethodontiadae:

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii;
Hydromantes (Speleomantes) flavus;
Hydromantes (Speleomantes) genei;
Hydromantes (Speleomantes) imperialis;
Hydromantes (Speleomantes) strinatii;
Hydromantes (Speleomantes) suparamontis.

ANURA.

Discoglossidae:

* Alytes muletensis;
Bombina bombina;
Bombina variegata;
Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus «jeanneae»);
Discoglossus montalentii;
Discoglossus sardus.

Ranidae:

Rana latastei.

Pelobatidae:

* Pelobates fuscus insubricus.

PESCI

PETROMYZONTIFORMES.

Petromyzontidae:

- Eudontomyzon spp. (o);
- Lampetra fluviatilis (v) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);
- Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);
- Lethenteron zanandreaei (v);
- Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi).

ACIPENSERIFORMES.

Acipenseridae:

- * Acipenser naccarii;
- * Acipenser sturio.

CLUPEIFORMES.

Clupeidae:

- Alosa spp. (v).

SALMONIFORMES.

Salmonidae:

- Hucho hucho (popolazioni naturali) (v);
- Salmo macrostigma (o);
- Salmo marmoratus (o);
- Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (v) (tranne le popolazioni finlandesi).

Coregonidae:

- * Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord).

CYPRINIFORMES.

Cyprinidae:

- Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius);
- Anaecypris hispanica;
- Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni finlandesi);
- Barbus comiza (v);
- Barbus meridionalis (v);
- Barbus plebejus (v);
- Chondrostoma genei (o);
- Chondrostoma lusitanicum (o);
- Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi);
- Chalcalburnus chalcoides (o);
- Chondrostoma soetta (o);
- Chondrostoma toxostoma (o);
- Gobio albipinnatus (o);
- Gobio uranoscopus (o);
- Iberocypris palaciosi (o);
- * Ladigesocypris ghigii (o);

Leuciscus lucumonis (o);
Leuciscus souffia (o);
Phoxinellus spp. (o);
Rhodeus sericeus amarus (o);
Rutilus alburnoides (o);
Rutilus arcasii (o);
Rutilus frisii meidingeri (o);
Rutilus lemmingii (o);
Rutilus macrolepidotus (o);
Rutilus pigus (o);
Rutilus rubilio (o);
Scardinius graecus (o).

Cobitidae:

Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi);
Cobitis trichonica (o);
Misgurnus fossilis (o);
Sabanejewia aurata (o);
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata et Cobitis conspersa).

SILURIFORMS.

Siluridae:

Silurus aristotelis (v).

ATHERINIFORMES.

Cyprinodontidae:

Aphanius iberus (o);
Aphanius fasciatus (o);
* Valencia hispanica;
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica).

PERCIFORMES.

Percidae:

Gymnocephalus schraetzer (v);
Zingel spp. [(o) exceptè Zingel asper et Zingel zingel (v)].

Gobiidae:

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o);
Padogobius nigricans (o);
Pomatoschistus canestrini (o).

SCORPAENIFORMES.

Cottidae:

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o).

INVERTEBRATI

ARTROPODI.

CRUSTACEA.

Decapoda:

Austropotamobius pallipes (v).

INSECTA.

Coleoptera:

- Agathidium pulchellum (o);
- Boros schneideri (o);
- Buprestis splendens;
- * Carabus menetriesi pacholei;
- * Carabus olympiae;
- Cerambyx cerdo;
- Corticaria planula (o);
- Cucujus cinnaberinus;
- Dytiscus latissimus;
- Graphoderus bilineatus;
- Limoniscus violaceus (o);
- Lucanus cervus (o);
- Macroplea pubipennis (o);
- Mesosa myops (o);
- Morimus funereus (o);
- * Osmoderma eremita;
- Oxyporus mannerheimii (o);
- Pytho kolwensis (o);
- * Rosalia alpina;
- Stephanopachys linearis (o);
- Stephanopachys substriatus (o);
- Xyletinus tremulicola (o).

Hemiptera:

Aradus angularis (o).

Lepidoptera:

- Agriades glandon aquilo (o);
- * Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o);
- Clossiana, improba (o);
- Coenonympha oedippus;
- Erebia calcaria;
- Erebia christi;
- Erebia medusa polaris (o);
- Eriogaster catax;
- Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o);
- Graelisia isabellae (v);
- Hesperia comma catena (o);
- Hypodryas maturna;

Lycaena dispar;
Maculinea nausithous;
Maculinea teleius;
Melanargia arge;
Papilio hospiton;
Plebicula golgus;
Xestia borealis (o);
Xestia brunneopicta (o).

Mantodea:

Apteromantis aptera.

Odonata:

Coenagrion hylas (o);
Coenagrion mercuriale (o);
Cordulegaster trinacriae;
Gomphus graslinii;
Leucorrhinia pectoralis;
Lindenia tetraphylla;
Macromia splendens;
Ophiogomphus cecilia;
Oxygastra curtisii.

Orthoptera:

Baetica ustulata.

ARACHNIDA.

Pseudoscorpiones:

Anthrenochernes stellae (o).

MOLLUSCHI

GASTROPODA.

Caseolus calculus;
Caseolus commixta;
Caseolus sphaerula;
Discula leacockiana;
Discula tabellata;
Discus guerinianus;
Elona quimperiana;
Geomalacus maculosus;
Geomitra moniziana;
* Helicopsis striata austriaca (o);
Idiomela (Helix) subplicata;
Leiostyla abbreviata;
Leiostyla cassida;
Leiostyla corneocostata;
Leiostyla gibba;
Leiostyla lamellosa;

Vertigo angustior (o);
Vertigo genesii (o);
Vertigo geyeri (o);
Vertigo moulinsiana (o).

BIVALVIA.

Unionoida:

Margaritifera durrovensis (*Margaritifera margaritifera*) (v);
Margaritifera margaritifera (v);
Unio crassus.

b) PIANTE

PTERIDOPHYTA.

ASPLENIACEAE:

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy.

BLECHNACEAE:

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE:

Culcita macrocarpa C. Presl.

DRYOPTERIDACEAE:

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata;
* *Dryopteris Corleyi* Fraser-Jenk.;
Dryopteris fragans (L.) Schott.

HYMENOPHYLLACEAE:

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE:

Isoetes boryana Durieu;
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE.

Marsilea batardae Launert;
Marsilea quadrifolia L.;
Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE.

Botrychium simplex Hitchc;
Ophioglossum polyphyllum A. Braun.

GYMNOSPERMAE.

PINACEAE:

* *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei.

ANGIOSPERMAE.

ALISMATACEAE:

- * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.;
- Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.;
- Luronium natans* (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE.

- Leucojum nicaeense* Ard.;
- Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley;
- Narcissus calcicola* Mendonça;
- Narcissus cyclamineus* DC.;
- Narcissus fernandesii* G. Pedro;
- Narcissus humilis* (Cav.) Traub;
- * *Narcissus nevadensis* Pugsley;
- Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes;
- Narcissus scaberulus* Henriq.;
- Narcissus triandrus* L. subsp. *capax* (Salisd.) D. A. Vebb.;
- Narcissus viridiflorus* Schousboe.

BORAGINACEAE.

- * *Anchusa crispa* Viv.;
- * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes;
- Myosotis lusitanica* Schuster;
- Myosotis rehsteineri* Wartm.;
- Myosotis retusifolia* R. Afonso;
- Omphalodes kuzinskyanae* Willk.;
- * *Omphalodes littoralis* Lehm.;
- Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci;
- * *Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE.

- Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.;
- * *Campanula sabatia* De Not.;
- Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva;
- Jasione lusitanica* A. DC.

CARYOPHYLLACEAE.

- Arenaria ciliata* L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl;
- Arenaria humifusa* Wahlenberg;
- * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter;
- Arenaria provincialis* Chater & Halliday;
- Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*;
- Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter;
- Dianthus marizii* (Samp.) Samp.;
- Dianthus rupicola* Biv.;
- * *Gypsophila papillosa* P. Porta;
- Herniaria algarvica* Chaudhri;
- * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis;
- Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri;
- Herniaria maritima* Link;

- Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.;
 Moehringia tommasinii Marches.;
 Petrocoptis grandiflora Rothm.;
 Petrocoptis montsiciana O. Bolos & Rivas Mart.
 Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
 Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters;
 * Silene hicesiae Brullo & Signorello;
 Silene hifacensis Rouy ex Willk.;
 * Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.;
 Silene longicilia (Brot.) Otth.;
 Silene mariana Pau;
 * Silene orphanidis Boiss.;
 * Silene rothmaleri Pinto da Silva;
 * Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE.

- * Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott;
 * Salicornia veneta Pignatti & Lausi.

CISTACEAE.

- Cistus palhinhae Ingram;
 Halimium verticillatum (Brot.) Sennen;
 Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday;
 Helianthemum caput-felis Boiss.;
 * Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira.

COMPOSITAE.

- * Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter;
 Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.;
 * Artemisia granatensis Boiss.;
 * Artemisia laciniata Willd.;
 Artemisia oelandica (Besser) Komaror;
 * Artemisia pancicii (Janka) Ronn.;
 * Aster pyrenaicus Desf. ex DC;
 * Aster sorrentinii (Tod) Lojac.;
 * Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.;
 * Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal;
 * Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler;
 * Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal;
 * Centaurea balearica J. D. Rodriguez;
 * Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday;
 * Centaurea citricolor Font Quer;
 Centaurea corymbosa Pourret;
 Centaurea gadorensis G. Blanca;
 * Centaurea horrida Badaro;
 * Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.;
 Centaurea kartschiana Scop.;
 * Centaurea lactiflora Halacsy;
 Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál;
 * Centaurea niederi Heldr.;
 * Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.;

- * *Centaurea pinnata* Pau;
- Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca;
- Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál;
- Centaurea vicentina* Mariz;
- * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.;
- Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto;
- Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*;
- Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.;
- Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.;
- * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.;
- * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.;
- * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter;
- Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.;
- Leontodon boryi* Boiss.;
- * *Leontodon siculus* (Guss.) Finh & Sell;
- Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link;
- Ligularia sibirica* (L.) Cass.;
- Santolina impressa* Hoffmanns. & Link;
- Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link;
- * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.;
- Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner;
- Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter.

CONVOLVULACEAE.

- * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter;
- * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles.

CRUCIFERAE.

- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.;
- Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.;
- * *Biscutella neustriaca* Bonnet;
- Biscutella vinentina* (Samp.) Rothm.;
- Boleum asperum* (Pers.) Desvaux;
- Brassica glabrescens* Poldini;
- Brassica insularis* Moris;
- * *Brassica macrocarpa* Guss.;
- Braya linearis* Rouy;
- * *Coincya rupestris* Rouy;
- * *Coronopus navasii* Pau;
- Diplotaxis ibcensis* (Pau) Gomez-Campo;
- * *Diplotaxis siettiana* Maire;
- Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.;
- Draba cacuminum* Elis Ekman;
- Draba cinerea* Adams;
- Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.;
- * *Iberis arbuscula* Runemark;
- Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva;
- * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.;
- Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.;
- Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva);

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo;
Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE.

Carex holostoma Drejer;
* *Carex panormitana* Guss.;;
Eleocharis carniolica Koch.

DIOSCOREACEAE.

* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot.

DROSERACEAE.

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE.

* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann;
Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE.

* *Centaurium rigualii* Esteve;
* *Centaurium somedanum* Lainz;
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet;
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg.

GERANIACEAE.

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter;
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco;
* *Erodium rupicola* Boiss.

GLOBULARIACEAE.

* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE.

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.;;
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson;
Avenula hackelii (Henriq.) Holub;
Bromus grossus Desf. ex DC.;;
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries;
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.;;
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl;
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.;;
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso;
Festuca elegans Boiss.;;
Festuca henriquesii Hack.;;
Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso;
Gaudinia hispanica Stace & Tutin;
Holcus setigulumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva;
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo;
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub;
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.;;
Puccinellia pungens (Pau) Paunero;

- * *Stipa austroitalica* Martinovsky;
- * *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz;
- * *Stipa styriaca* Martinovsky;
- * *Stipa veneta* Moraldo;
- Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman.

GROSSULARIACEAE;

- * *Ribes sardoum* Martelli.

HIPPURIDACEAE.

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE;

- * *Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson.

JUNCACEAE.

Juncus valvatus Link;

Luzula arctica Blytt.

LABIATAE.

Dracocephalum austriacum L.;

- * *Micromeria taygetea* P. H. Davis;

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy;

- * *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis;

Origanum dictamnus L.;

Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga;

Sideritis javalambrensis Pau;

Sideritis serrata Cav. ex Lag.;

Teucrium lepicephalum Pau;

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday;

- * *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link;

Thymus carnosus Boiss.;

- * *Thymus lotocephalus* G. Lopez & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.).

LEGUMINOSAE.

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra;

- * *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge;

- * *Astragalus aquilanus* Anzalone;

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet;

- * *Astragalus maritimus* Moris;

Astragalus tremolsianus Pau;

- * *Astragalus verrucosus* Moris;

- * *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.;

Genista dorycnifolia Font Quer;

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci;

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco;

- * *Ononis hackelii* Lange;

Trifolium saxatile All.;

- * *Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez.

LENTIBULARIACEAE.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper.

LILIACEAE.

- Allium grosii* Font Quer;
- * *Androcymbium rechingeri* Greuter;
- * *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva;
- Hyacinthoides vicentina* (Hoffmans. & Link) Rothm.;
- * *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

LINACEAE.

- * *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*).

LYTHRACEAE.

- * *Lythrum fiexuosum* Lag.

MALVACEAE.

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt;
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus.

ORCHIDACEAE.

- Calypso bulbosa* L.;
- * *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.;
- Cypripedium calceolus* L.;
- Gymnigritella runei* Teppner & Klein;
- Liparis loeselii* (L.) Rich.;
- * *Ophrys lunulata* Parl.;
- Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten.

PAEONIACEAE.

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.;

Paeonia parnassica Tzanoudakis;

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis.

PALMAE.

Phoenix theophrasti Greuter.

PAPAVERACEAE.

Corydalis gotlandica Lidén;

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.;

Papaver radicum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE.

Plantago algarbiensis Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio);

Plantago almogravensis Franco.

PLUMBAGINACEAE.

- Armeria berlengensis* Daveau;
- * *Armeria helodes* Martini & Pold;

- Armeria neglecta Girard;
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld;
* Armeria rouyana Daveau;
Armeria soleirolii (Duby) Godron;
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter;
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco;
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana;
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco;
Limonium multiflorum Erben;
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana;
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE.

- Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.;
Polygonum praelongum Coode & Cullen;
Rumex rupestris Le Gall.

PRIMULACEAE.

- Androsace mathildae Levier;
Androsace pyrenaica Lam.;
* Primula apennina Widmer;
Primula nutans Georgi;
Primula palinuri Petagna;
Primula scandinavica Bruun;
Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE.

- * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum);
Adonis distorta Ten.;
Aquilegia bertolonii Schott;
Aquilegia kitaibelii Schott;
* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano;
* Consolida samia P.H. Davis;
Pulsatilla patens (L.) Miller;
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle;
Ranunculus lapponicus L.;
* Ranunculus weyleri Mares.

RESEDACEAE.

- * Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE.

- Agrimonia pilosa Ledebour;
Potentilla delphinensis Gren. & Godron;
Sorbus teodori Liljefors.

RUBIACEAE.

- * Galium litorale Guss.;
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter.

SALICACEAE.

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco.

SANTALACEAE.

Thesium ebracteatum Hayne.

SAXIFRAGACEAE.

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb;

Saxifraga florulenta Moretti;

Saxifraga hirculus L.;

Saxifraga osloënsis Knaben;

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE.

Antirrhinum charidemi Lange;

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes;

* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana;

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.;

Linaria algarviana Chav.;

Linaria coutinhoi Valdés;

* *Linaria ficalhoana* Rouy;

Linaria flava (Poiret) Desf.;

* *Linaria hellenica* Turrill;

* *Linaria ricardoi* Cout.;

* *Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo;

Linaria tonzigii Lona;

Odontites granatensis Boiss.;

Verbascum litigiosum Samp.;

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link;

* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson.

SOLANACEAE.

* *Atropa baetica* Willk.

THYMELAEACEAE.

Daphne petraea Leybold;

* *Daphne rodriguezii* Texidor.

ULMACEAE.

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE.

* *Angelica heterocarpa* Lloyd;

Angelica palustris (Besser) Hoffm.;

* *Apium bermejoi* Llorens;

Apium repens (Jacq.) Lag.;

Athamanta cortiana Ferrarini;

* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.;

* *Bupleurum kakiskalae* Greuer;

Eryngium alpinum L.;

* *Eryngium viviparum* Gay;

- * *Laserpitium longiradium* Boiss.;
- * *Naufraga balearica* Constans & Cannon;
- * *Oenanthe conioides* Lange;
- Petagnia saniculifolia* Guss.;
- Rouya polygama* (Desf.) Coincy;
- * *Seseli intricatum* Boiss.;
- Thorella verticillatinundata* (Thore) Briq.

VALERIANACEAE.

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot.

VIOLACEAE;

- * *Viola hispida* Lam.;
- Viola jaubertiana* Mares & Vigineix;
- Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas.

Piante inferiori

BRYOPHYTA.

- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o);
- Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o);
- * *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Mull.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill) (o);
- Buxbaumia viridis* (Moug.) Moug. & Nesl. (o);
- Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o);
- Cynodontium suecicum* (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o);
- Dichelyma capillaceum* (Dicks) Myr. (o);
- Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. (o);
- Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. (o);
- Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o);
- Encalypta mutica* (I. Hagen) (o);
- Hamatocaulis lapponicus* (Norrl.) Hedenäs (o);
- Herzogiella turfacea* (Lindb.) I. Wats. (o);
- Hygrohypnum montanum* (Lindb.) Broth. (o);
- Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak. (o);
- Mannia triandra* (Scop.) Grolle (o);
- * *Marsupella profunda* Lindb. (o);
- Meesia longiseta* Hedw. (o);
- Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. (o);
- Orthothecium lapponicum* (Schimp.) C. Hartm; (o);
- Orthotrichum rogeri* Brid. (o);
- Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Nees & Gott. (o);
- Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o);
- Riccia breidlerii* Jur. (o);
- Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. (o);
- Scapania massolongi* (K. Müll.) K. Müll. (o);
- Sphagnum pylaisii* Brid. (o);
- Tayloria rudolphiana* (Garov) B. & S. (o);
- Tortella rigens* (N. Alberts) (o).

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA.

HYMENOPHYLLACEAE.

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis.

DRYOPTERIDACEAE.

* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE.

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde.

MARSILEACEAE;

* *Marsilea azorica* Launert & Paiva.

ANGIOSPERMAE.

ASCLEPIADACEAE.

Caralluma burchardii N. E. Brown;

* *Ceropegia chrysantha* Svent.

BORAGINACEAE.

Echium candicans L. fil.;

* *Echium gentianoides* Webb & Coincy;

Myosotis azorica H. C. Watson;

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE.

* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer;

Musschia aurea (L. f.) DC.;

* *Musschia wollastonii* Lowe.

CAPRIFOLIACEAE.

* *Sambucus palmensis* Link.

CARYOPHYLLACEAE.

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel.

CELASTRACEAE.

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE.

Beta patula Ait.

CISTACEAE.

Cistus chinamadensis Banares & Romero;

* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE.

Andryala crithmifolia Ait.;

* *Argyranthemum liddii* Humphries;

- Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.;
 Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries;
 * Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis;
 Atractylis preauxiana Schultz.;
 Calendula maderensis DC.;
 Cheirolophus duranii (Burchard) Holub;
 Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub;
 Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub;
 Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sun.;
 Cirsium latifolium Lowe;
 Helichrysum gossypinum Webb;
 Helichrysum monogynum Burt & Sund.;
 Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack;
 * Lactuca watsoniana Trel.;
 * Onopordum nogalesii Svent.;
 * Onopordum carduelinum Bolle;
 * Pericallis hadrosoma Svent.;
 Phagnalon benettii Lowe;
 Stemmacanthe cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt;
 Sventenia bupleuroides Font Quer;
 * Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth.

CONVOLVULACEAE.

- * Convolvulus caput-medusae Lowe;
 * Convolvulus lopez-socasii Svent.;
 * Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE.

- Aeonium gomeraense Praeger;
 Aeonium saundersii Bolle;
 Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.;
 Monanthes wildpretii Banares & Scholz;
 Sedum brissemoretii Raymond-Hamet.

CRUCIFERAE.

- * Crambe arborea Webb ex Christ;
 Crambe laevigata DC. ex Christ;
 * Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.;
 * Parolinia schizogynoides Syent.;
 Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe.

CYPERACEAE.

- Carex malato-belizii Raymond.

DIPSACACEAE.

- Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes.

ERICACEAE.

- Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb.

EUPHORBIACEAE.

- * *Euphorbia handiensis* Burchard;
- Euphorbia lambii* Svent.;
- Euphorbia stygiana* H. C. Watson.

GERANIACEAE.

- * *Geranium maderense* P. F. Yeo.

GRAMINEAE.

- Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.) Buschm.;
- Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes.

GLOBULARIACEAE.

- * *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel;
- * *Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE.

- * *Sideritis cystosiphon* Svent.;
- * *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle;
- Sideritis infernalis* Bolle;
- Sideritis marmorea* Bolle;
- Teucrium abutiloides* L'Hér.;
- Teucrium betonicum* L'Hér.

LEGUMINOSAE.

- * *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.;
- Anthyllis lemanniana* Lowe;
- * *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel;
- * *Lotus azoricus* P. W. Ball;
- Lotus callis-viridis* D. Bramwell & D. H. Davis;
- * *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.;
- * *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.;
- * *Teline salsoloides* Arco & Acebes.;
- Vicia dennesiana* H. C. Watson.

LILIACEAE.

- * *Androcymbium psammophilum* Svent.;
- Scilla maderensis* Menezes;
- Semele maderensis* Costa.

LORANTHACEAE.

- Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE.

- * *Myrica Rivas-Martinezii* Santos.

OLEACEAE.

- Jasminum azoricum* L.;
- Picconia azorica* (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE.

- Goodyera macrophylla* Lowe.

PITTOSPORACEAE.

- * *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE.

- Plantago malato-belizii* Lawalree.

PLUNBAGINACEAE.

- * *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze;
Limonium dendroides Svent.;
- * *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding;
- * *Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan.

POLYGONACEAE.

- Rumex azoricus* Rech. fil.

RHAMNACEAE.

- Frangula azorica* Tutin.

ROSACEAE.

- * *Bencomia brachystachya* Svent.;
- Bencomia sphaerocarpa* Svent.;
- * *Chamaemeles coriacea* Lindl.;
- Dendriopoterium pulidoi* Svent.;
- Marcetella maderensis* (Born.) Svent.;
- Prunus lusitanica* L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco;
- Sorbus maderensis* (Lowe) Dode.

SANTALACEAE.

- Kunkeliella subsucculenta* Kammer.

SCROPHULARIACEAE.

- * *Euphrasia azorica* H.C. Watson;
- Euphrasia grandiflora* Hochst. in Seub.;
- * *Isoplexis chalcantha* Svent. & OShanahan;
- Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer;
- Odontites holliana* (Lowe) Benth.;
- Sibthorpia peregrina* L.

SOLANACEAE.

- * *Solanum lidii* Sunding.

UMBELLIFERAE.

- Ammi trifoliatum* (H. C. Watson) Trelease;
- Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel;
- Chaerophyllum azoricum* Trelease;
- Ferula latipinna* Santos;
- Melanoselinum decipiens* (Schradler & Wendl.) Hoffm.;
- Monizia edulis* Lowe;
- Oenanthe divaricata* (R. Br.) Mabb.;
- Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE.

Viola paradoxa Lowe.

Plantes inférieures

BRYOPHYTA.

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o);

* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o).

Allegato C

(previsto dall'art. 16, comma 1)

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
- b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
- c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
- b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
- c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato D

(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae

Citellus citellus

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus cabreræ
Microtus oeconomus arenicola

Zapodidae

Sicista betulina

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39 parallelo)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra
Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris
Lynx lynx
Lynx pardina

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus (Popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra ornata

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca
Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodios kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes
Vipera schweizeri

Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)
Vipera ursinii
Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandra luschani
Salamandra terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes italicus
Speleomantes supramontes

ANURA

Discoglossidae

Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans

Ranidae

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus

Bufo

Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii
Acipenser sturio

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaocypris hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

INSECTA

Coleoptera

Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis

Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata
Saga pedo

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Prosobranchia

Patella feruginea
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) PIANTE

L'allegato IV b) contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato II b)^[1] più quelle qui di seguito menzionate.

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pino da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

^[1] Ad eccezione delle Bryophyta dell'allegato II b).

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.

LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ken-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athis W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

Allegato E

(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (Popolazioni spagnole a nord del Duero e popolazioni greche a nord del 39 parallelo)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (ad eccezione di Capra pyrenaica pyrenaica)
Rupicapra rupicapra (ad eccezione di Rupicapra rupicapra balcanica)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta
Rana perezi
Rana ridibunda
Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazione anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)

Cyprinidae

Barbus spp.

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SILURIFORMES

Siluridae
Silurus aristotelis

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA
Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helicidae
Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera

Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae
Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium

Scyllaridae
Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae
Graellsia isabellae

b) **PIANTE**

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (tranne Sphagnum pylasii Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

CRUCIFERAE

Alyssum pintodasilvae Dunley

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas - Martinez)

Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

COMPOSITAE

Leuzea rhaponticoides Graells

Allegato F

[previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a)]

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÈ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarità con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti, per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER. ^[1]

[1] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.